

ALLEGATO N° 1
Ulteriori precisazioni
Polizza n° 002106 .11.300069
Agenzia di ROMA GRANDI RISCHI

Contraente Comune Di Cervia
Il presente allegato ha effetto dal 06/05/2013

Con la presente, e di comune accordo tra le parti, si precisa che:

- A parziale modifica dell'art.2 pagamento del premio e decorrenza della garanzia:
l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro le ore 24 del trentesimo giorno da tale data, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.
Fermo il resto.
- A parziale deroga dell'art.(inc041) eventi atmosferici punto c):
la societa' risponde dei danni causati a baracche in legno o plastica limitatamente al bene oggetto della presente copertura assicurativa
- L'allegato n.2 forma parte integrante della presente polizza

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 002106 .11.300069.
E' redatto in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 08/05/2013 e sottoscritto il _____.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
L'AGENTE O LA DIREZIONE

IL CONTRAENTE
IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZE
Dott. Guglielmo S...

** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO **



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ALLEGATO N. 2

Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 10% del premio imponibile.

Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

INCENDIO - CIVILE

Contratto di assicurazione incendio

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**



NOTA INFORMATIVA INCENDIO - CIVILE

La presente nota informativa MOD. POL INC CIV 5 - ED. 05/2012 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. POL INC 2 - ED. 12/2010

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Durata	Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza
Franchigia	La parte di danno liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto	La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Arredamento domestico	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli), oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, attrezzature sportive e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi i "beni particolari" ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere purché di valore singolo per oggetto, oppure per collezione, inferiore a e Euro 2.500,00; - preziosi per un valore complessivo non superiore a Euro 2.500,00.
Attrezzature e arredamento	Mobili per uffici, arredi, cancelleria stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Sono compresi impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio, nonché di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati. Sono esclusi i "beni particolari".
Beni particolari	a) valori e preziosi; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente 2.500,00 euro;
Contenuto	Arredamento, arredamento domestico, attrezzature e merci;



Fabbricati	<p>L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione od interrato, affreschi e statue non aventi valore artistico; impianti fissi, elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi,; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione.</p> <p>Se di Classe 1° il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante il tetto),</p> <p>Se di Classe 2° il fabbricato ha strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti;</p> <p>Se di Classe 3° il fabbricato ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti;</p> <p>Se di Classe 4° il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti;</p>
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Materiali esplodenti	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:</p> <p>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali dallo luogo ad esplosione;</p> <p>b) per azione meccanica o termica esplodono;</p> <p>c) comunque gli esplosivi così considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.</p>
Merci	Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "beni particolari", "materiali esplodenti" e "materiali infiammabili";
Preziosi	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti;
Valori	Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto
IVASS (ex ISVAP)	<p>L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.</p> <p>Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".</p>

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali****Dati Societari**

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.244 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.077 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,21 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo".

AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 7 delle condizioni generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente prodotto, così come meglio specificati e regolamentati nell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione a cui si rinvia, copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 m da esse;
- i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- i danni prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23 – "Limite di indennizzo".

La Società risponde inoltre dei rischi previsti dalle garanzie aggiuntive (sempre operanti o operanti soltanto se richiamate) comprese tra i codici INC 001 e INC120 e precisamente:

INC001 "Franchigia frontale";
 INC002 "Limite di indennizzo";
 INC003 "Accettazione caratteristiche del rischio";
 INC004 "Acqua condotta";
 INC005 "Acqua condotta – spese di ricerca e di riparazione del guasto";
 INC006 "Acqua piovana";



INC007 "Adeguamento delle somme assicurate (leeway clause)";
 INC009 "Allagamenti";
 INC010 "Alluvioni e inondazioni";
 INC011 "Anticipo indennizzi";
 INC013 "Assicurazione con dichiarazione di valore – stima preventiva";
 INC014 "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";
 INC015 "Assicurazione per conto di chi spetta";
 INC017 "Attrezzature, macchinari e arredamento in leasing";
 INC019 "Autocombustione";
 INC023 "Buona fede";
 INC024 "Caduta satelliti e corpi celesti";
 INC025 "Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione";
 INC026 "Compensazione tra partite";
 INC030 "Crollo e collasso strutturale";
 INC031 "Denuncia circostanziata del sinistro";
 INC032 "Diaria";
 INC033 "Differenziale storico artistico";
 INC034 "Differimento del premio";
 INC035 "Diminuzione del rischio – diminuzione dei valori";
 INC037 "Dolo e colpa grave";
 INC038 "Eruzioni vulcaniche";
 INC039 "Esonero dichiarazione sinistri precedenti";
 INC040 "Esplosione causata da ordigni esplosivi";
 INC041 "Eventi atmosferici";
 INC042 "Fabbricati su area altrui";
 INC043 "Fatturato";
 INC044 "Fenomeno elettrico";
 INC045 "Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche";
 INC050 "Fumo";
 INC052 "Furto di fissi e infissi";
 INC053 "Garanzia fideiussoria sull'indennizzo";
 INC054 "Gelo";
 INC055 "Grandine";
 INC056 "Grandine su autoveicoli posti all'aperto";
 INC058 "Implosione";
 INC060 "Inclusione di nuovi enti";
 INC061 "Indennità aggiuntiva a percentuale";
 INC062 "Indennizzo separato per ciascuna partita";
 INC065 "Interruzione di esercizio (Alberghi)";
 INC068 "Maggiori spese";
 INC070 "Maremoto";
 INC074 "Merci in refrigerazione in banchi ed armadi frigoriferi";
 INC079 "Modifiche e/o trasformazioni";
 INC081 "Onda sonora";
 INC082 "Oneri di urbanizzazione";
 INC084 "Onorario consulenti";
 INC085 "Onorario periti";
 INC087 "Operazioni peritali";
 INC090 "Partecipazione agli utili";
 INC091 "Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio";
 INC092 "Parziale deroga alla proporzionale";
 INC094 "Perdita delle pigioni";
 INC096 "Proroga termini denuncia di sinistro";
 INC097 "Proroga termini pagamento delle rate di premio";
 attrezzature, arredamento";
 INC100 "Ricorso locatari";
 INC101 "Ricorso terzi";
 INC102 "Ricostruzione di documenti, registri e disegni";
 INC103 "Rigurgito fognature";

INC104 "Rinuncia alla rivalsa";
 INC105 "Rischio locativo";
 INC108 "Rottura cristalli";
 INC109 "Rovina ascensori e montacarichi";
 INC110 "Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi";
 INC112 "Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno";
 INC113 "Sovraccarico neve";
 INC114 "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro";
 INC116 "Terremoto";
 INC117 "Tettoie e fabbricati aperti ai lati";
 INC118 "Universalità dell'assicurazione";
 INC119 "Urto veicoli";
 INC120 "Vicinanze pericolose".

Limitazioni ed esclusioni

Esclusioni

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi a circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Si precisa che:

- l'esclusione d) non opera nel caso in cui sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi" (di cui all'articolo INC110 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio);
- l'esclusione e) non opera qualora siano richiamate le garanzie aggiuntive "Allagamenti" (di cui all'art. INC009 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio), "Alluvioni e inondazioni" (di cui all'art. INC010 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio), "Terremoto" (di cui all'art. INC116 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio);
- l'esclusione h) non opera qualora sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Fenomeno elettrico esteso alle apparecchiature elettroniche" (di cui all'art. INC045 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio);
- l'esclusione i) non opera nel caso in cui sia richiamata la garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione in banchi ed armadi frigoriferi" (di cui all'art. INC074 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio);



AVVERTENZA: si evidenzia che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- art. 13 "Cose assicurabili a condizioni speciali";
- art. 14 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza";
- art. 15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- art. 17 "Esagerazione dolosa del danno".

Si precisa inoltre che possono essere presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle garanzie aggiuntive comprese fra INC001 e l'art. INC120 cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA: Sono presenti *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* all'interno dell' articolo 11 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nonché possono essere presenti all'interno delle garanzie aggiuntive comprese fra l'art. INC001 e l'art. INC120 cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Al fine di meglio comprendere il meccanismo di funzionamento delle suddette limitazioni, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio per analoghe limitazioni presenti negli articoli sopra indicati.

"Nell'ipotesi di un danno materiale e diretto stimato in euro 50.000,00 che interessi la garanzia di cui al codice INC110 "Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi", essendo previsto uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1 500,00 ed un limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata ed essendo la stessa pari ad euro 1.000.000,00 – sufficiente a seguito della stima peritale - l'indennizzo da corrispondere all'assicurato sarebbe pari ad euro 45.000,00 (al netto dello scoperto contrattuale) senza che il limite di indennizzo sia operativo".
Nel caso in cui la somma assicurata fosse risultata *insufficiente*, troverebbe applicazione quanto previsto dall'art. 21 – Assicurazione parziale.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Si rinvia agli articoli 4 ed 5 delle condizioni di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

"A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza rilevante che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurato un fabbricato adibito a civile abitazione che nel tempo viene adibito ad attività commerciale per la vendita di "occhiali".

"A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza rilevante che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurata un'attività commerciale per la vendita di occhiali in genere – che nel tempo limita l'attività alla sola vendita di occhiali in materiale incombustibile (metallo)..

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile ed unica) pattuite. E' possibile il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile del premio senza aumento del premio imponibile o oneri aggiuntivi.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario della Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione.

Per i contratti di durata pluriennale – trascorso il quinto anno – è data la facoltà al Contraente di recedere dall'impegno contrattuale senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni.

AVVERTENZA: La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art.2952 CC).

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro meglio precisati nell'articolo 15 delle condizioni generali di assicurazione:

Per quanto concerne le modalità di liquidazione dell'indennizzo si faccia riferimento all'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione.



13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma - Fax 06 42133745 oppure 06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia all' articolo 19 delle condizioni generali di assicurazione:

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista



INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge)**

I. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Titolare del trattamento dati, allo scopo di:

- emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi compresa la gestione e la liquidazione dei sinistri e l'assistenza alla clientela;
- qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione;
- adempiere a obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l'attività assicurativa.

Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici ed altri elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri.

II. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI

Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa al fine di:

- rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;
- svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

In aggiunta questi Suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l'impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

III. MODALITÀ D'USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei e informatici. È previsto l'utilizzo del telefono e della posta elettronica.

Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all'estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa e assicurativa. Ad essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.

Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, IVASS, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio Convenzione Assicurativa Risarcimento Diretto CARD, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.).

In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull'attività assicurativa), oppure per l'esercizio di azioni a tutela dell'attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

IV. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Titolare del trattamento dati, contattando il **Responsabile della Funzione Privacy**, presso **Società Cattolica di Assicurazione** in Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (VR), oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
e successive modificazioni**

Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali:

Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi

Per poter emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all'eventuale redistribuzione del rischio, e per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, **è necessario che Lei consenta** per iscritto a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa:

- di utilizzare i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili;
- di comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell'informativa;
- di trasferirli all'estero.

SI	NO
----	----

Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali

Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa per l'utilizzo dei Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere nuovi prodotti della nostra azienda e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo e il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

In particolare, Lei può consentire a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di utilizzare i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, per:

- rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche, anche tramite società terze incaricate delle suddette operazioni;
- realizzare iniziative promozionali;
- comunicarli alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per lo svolgimento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

SI	NO
SI	NO
SI	NO

Luogo e data _____

CONTRAENTE - Nome e cognome (leggibile) _____

Firma _____

ALTRI ASSICURATI (PRESENTI NEL CONTRATTO E DIVERSI DAL CONTRAENTE)
(ad esempio: assicurato, conducente, altro)

Nome e cognome (leggibile) _____

Firma _____

Nome e cognome (leggibile) _____

Firma _____

Nome e cognome (leggibile) _____

Firma _____

Nome e cognome (leggibile) _____

Firma _____

Nome e cognome (leggibile) _____

Firma _____

Agenzia di ROMA GRANDI RISCHI - 002106
Polizza/proposta n° 002106.11.300069

Gentile Cliente, il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolineare che la mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.

Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Contraente

Cognome nome o ragione sociale: COMUNE DI CERVIA
Codice fiscale: 00360090393
Sesso: _____ Data di nascita: _____ Età: _____
Provincia di residenza: RA

Esigenze assicurative

Quali sono le Sue esigenze assicurative*?

- ☐ protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
- ☒ protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali
- ☐ protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
- ☐ protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole
- ☐ fideiussione in forma di polizza
- ☐ protezione all risk
- ☐ protezione della persona per il rischio infortunio
- ☐ protezione della persona per il rischio malattia
- ☐ protezione degli animali per il rischio infortuni e/o malattia
- ☐ patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
- ☐ non risponde

Obblighi di legge

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?

- ☐ sì
- ☒ no
- ☐ non risponde

Vincoli

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?

- ☐ sì
- ☒ no
- ☐ non risponde

Attuali coperture

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, possiede altre polizze danni*?

- ☐ sì, per la protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
- ☒ sì, per la protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali
- ☒ sì, per la protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
- ☐ sì, per la protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole
- ☐ sì, polizza fideiussoria
- ☐ sì, polizza all risk
- ☐ sì, per la protezione della persona per il rischio infortunio
- ☐ sì, per la protezione della persona per il rischio malattia
- ☐ sì, protezione degli animali per il rischio infortuni e/o malattia
- ☐ sì, per il patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
- ☐ no
- ☐ non risponde

Tutela di altri soggetti

Esistono persone che Lei intende indicare quali beneficiari in polizza?

- ☐ sì
- ☐ no
- ☐ non risponde

* è possibile dare più risposte

MOD. ADEG 31 - ED. 11/2010



1 / 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

031000021060110021061130006900000006052013C



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it

Tipo di prestazione	Quale tipo di prestazione preferisce percepire nel caso si verifichi l'evento assicurato*? <input checked="" type="checkbox"/> totale <input checked="" type="checkbox"/> con scoperto o franchigia <input type="checkbox"/> non risponde
Durata	Quale è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi? <input checked="" type="checkbox"/> 1 anno senza tacito rinnovo annuale <input type="checkbox"/> 1 anno con tacito rinnovo annuale <input type="checkbox"/> da 2 a 5 anni con tacito rinnovo annuale <input type="checkbox"/> da 6 a 10 anni con tacito rinnovo annuale <input type="checkbox"/> oltre 10 anni <input type="checkbox"/> non risponde
Pagamento del premio	E' interessato a pagare il premio di polizza con rateazione? <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non risponde
Professione	Quale è attualmente il Suo stato occupazionale? <input type="checkbox"/> occupato con contratto a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> occupato con contratto a tempo determinato <input type="checkbox"/> autonomo/libero professionista <input type="checkbox"/> pensionato <input type="checkbox"/> benestante <input type="checkbox"/> non occupato <input type="checkbox"/> non risponde
Situazione finanziaria	Quale è la Sua capacità di risparmio medio annuo? <input type="checkbox"/> fino a 5.000 euro <input type="checkbox"/> da 5.000 a 15.000 euro <input type="checkbox"/> oltre 15.000 euro <input type="checkbox"/> non risponde

Il sottoscritto contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto. Riconosce altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità.

Luogo e data: ROMA, 08/05/2013

Il Contraente
 V. all'INTERMEDIARIO
 401 - Roma

IL CONTRAENTE
 SETTORE FINANZE
 Dott. Guglielmo Senigaglia

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Luogo e data: ROMA, 08/05/2013

IL CONTRAENTE
 SETTORE FINANZE
 Dott. Guglielmo Senigaglia

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o non potrebbe risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Luogo e data: ROMA, 08/05/2013

L'INTERMEDIARIO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del presente questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto consegnatogli dall'intermediario.

Luogo e data: ROMA, 08/05/2013

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE
 SETTORE FINANZE
 Dott. Guglielmo Senigaglia

* è possibile dare più risposte

Polizza Incendio

Comune Di Cervia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 002106.11.300069

Il presente allegato MOD. POL INC 2 - ED. 12/2010 è parte integrante della polizza 002106.11.300069

AGENZIA DI ROMA GRANDI RISCHI - 002106

VIA SAVOIA , 82 - 00198 - ROMA (RM)
Telefono 064822567

Fax

E-mail ROMAGRANDIRISCHI@CATTOLICA.IT



DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

La Compagnia assicuratrice.



Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio

Nel testo che segue si intende per:

Arredamento domestico

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli), oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, attrezzature sportive e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi i "beni particolari" ad eccezione di:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere purché di valore singolo per oggetto, oppure per collezione, inferiore a Euro 2.500,00;
- preziosi per un valore complessivo non superiore a Euro 2.500,00.

Attrezzature e arredamento

Mobiliario per uffici, arredi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Sono compresi impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio, nonché di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati.

Sono esclusi i "beni particolari".

Beni particolari

- a) valori e preziosi;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente 2.500,00 Euro;

Contenuto

Arredamento, arredamento domestico, attrezzature e merci

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione od interrate, affreschi e statue non aventi valore artistico; impianti fissi: elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione.

Se di **Classe 1^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante il tetto).

Se di **Classe 2^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto comunque costruiti.

Se di **Classe 3^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti.

Se di **Classe 4^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne, armatura e manto del tetto comunque costruiti.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Inflammabili

Sostanze e prodotti (a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non

classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali esplodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n°635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria; semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "beni particolari", "materiali esplodenti" e "materiali infiammabili".

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai

- **tetto**: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- **manto del tetto o copertura**: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 – Durata del contratto e proroga dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art.8 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.11 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20m da esse;
- i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- i danni prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;

le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art.23 – "Limite di indennizzo".

Art.12 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - d) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
 - f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.13 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) valori e preziosi;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
 - d) modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente Euro 2.500,00



Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art.16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.17 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.18 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.19 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.20, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;
- II Arredamento domestico ed attrezzature** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;
- III Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- a) per i **fabbricati**: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- b) per **arredamento domestico, attrezzature e merci** (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art.21 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art.22 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.23 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Art.24 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art.12 - "Esclusioni" lettera c) delle C.G. di A.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(INC001) Franchigia frontale

Per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto diversamente convenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC024) Caduta satelliti e corpi celesti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

(INC041) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC050) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

(INC081) Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o oggetti in genere.

(INC110) Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società, a parziale deroga dell'art.12 – "Esclusioni", lettere a) e d) delle C.G. di A., indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio.

Per atti di terrorismo o sabotaggio si intendono atti, che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o la minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.



La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza, per tutta la durata dell'occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni (**ridotti a 15 giorni limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**), decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC113) Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro, ubicazione ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

(INC114) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Ad integrazione del massimale previsto dall'art.11 "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G. di A., la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni**, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata in polizza.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art.21 – "Assicurazione parziale" delle C.G. di A..

(INC119) Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato/Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via o sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".